

Art. 74

(Attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio è **soppresso il ruolo** di cui all'[articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204](#).
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a **(segnalazione certificata di inizio di attività) da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'[\(articolo 19 della legge\) 7 agosto 1990, n. 241](#), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. **La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese**, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e dall'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: "fallito" è soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e dal [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), **le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA** ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella [legge 3 maggio 1985, n. 204](#), si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).